



COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour

DETERMINAZIONE n. 6 del 27/12/2017

OGGETTO: Procedura per l'affidamento della Concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti del Comune di Genola. CIG 73086676CD –Chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Genola n.3 in data 30/04/2015 e del Consiglio Comunale di Salmour n° 4 in data 23/02/2015 di istituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour e di approvazione della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di Genola n. 57 in data 16.09.2015, con la quale veniva organizzato e disciplinato il Servizio Centrale Unica di Committenza;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Genola n. 3 in data 18.09.2015, ente capofila, di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour;

VISTA la Determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 23 del 28/11/2017 del Comune di Genola in qualità di R.U.P con la quale fa richiesta alla C.U.C. dei Comuni di Genola-Salmour di effettuazione della gara per l'affidamento del servizio soprarichiamato dando adeguate motivazioni;

VISTA la propria determinazione n. 4 del 07/12/2017 con la quale venivano approvati i documenti di gara.

Vista la seguente richiesta di chiarimento pervenuta da una Ditta interessata alla gara:

-Con riferimento a quanto disposto all'art. 6 comma 2 del capitolato d'oneri si chiede di chiarire se con l'espressione "*Nel rimborso riconosciuto al Concessionario sono incluse le spese postali opportunamente documentate*" si intende che, in caso di sgravio o di accertata inesigibilità, il Comune rimborserà al Concessionario tutte le spese postali sostenute incluse anche quelle relative alla notifica delle ingiunzioni-

RITENUTO congruo rimborsare al concessionario in caso di sgravio o di accertata inesigibilità tutte le spese postali sostenute incluse anche quelle relative alla notifica delle ingiunzioni;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI STABILIRE in merito al quesito dettagliato in premessa, il seguente chiarimento:

Con riferimento a quanto disposto all'art. 6 comma 2 del capitolato d'oneri, l'espressione "*Nel rimborso riconosciuto al Concessionario sono incluse le spese postali opportunamente documentate*" è da intendersi che, in caso di sgravio o di accertata inesigibilità, il Comune rimborserà al Concessionario tutte le spese postali sostenute incluse anche quelle relative alla notifica delle ingiunzioni.

3. DI PUBBLICARE nella sezione BANDI DI GARA del sito istituzionale del Comune di Genola il chiarimento sopra citato

9. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune richiedente, al quale viene trasmessa copia del presente atto, di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza in qualità di responsabile di procedimento della C.U.C. ;

10. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento in data 27/12/2017

- sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Genola ai sensi dell'art. 29 c.l del D.Lgs. 50/2016;
- sulla sezione "Bandi di gara" del sito del Comune di Genola
- all' Albo Pretorio del Comune di Genola per 15 giorni consecutivi .

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Tozzi Dott Giuseppe)